

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.**

**Sentenza n. 16/2023/RGC depositata in data 12/07/2023.**

**ESITO:** ricorso del gruppo consiliare “Partito democratico” del Consiglio regionale della Puglia accolto.

**RICORSO:** per l’annullamento della deliberazione n. 52/2023/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 4 maggio 2023, con la quale è stata dichiarata la regolarità del rendiconto delle spese sostenute dal medesimo Gruppo consiliare nell’esercizio 2022, con l’eccezione delle spese relative ai ritenuti maggiori esborsi sostenuti per il pagamento delle competenze di due collaboratori, accertando un obbligo restitutorio a carico del Gruppo consiliare, ai sensi dell’art. 1, commi 11 e 12, del D.L. n. 174/2012 e, ove occorra, della deliberazione n. 37/2023/FRG del 23 marzo 2023, emessa dalla stessa Sezione regionale di controllo in merito agli esborsi sostenuti per il pagamento delle competenze di collaborazione al predetto rendiconto e, per l’effetto, dichiarare l’insussistenza in capo al Gruppo consiliare ricorrente di qualsivoglia obbligo restitutorio.

**RICORRENTE:**

Gruppo consiliare “Partito democratico” del Consiglio regionale della Puglia, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente della Giunta della regione Puglia, Presidente del Consiglio della Regione Puglia.

**QUESTIONE RISOLTA:** la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso *ad nutum*, previsto a favore del cliente dal primo comma dell’art. 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.:* art. 11, comma 6, lett. d); *c.c.:* artt. 2222 a 2238; **D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:** art. 1, c. 11 e 12; **D.P.C.M. 21 dicembre 2012:** art. 1, All. A.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis*, **C.d.c., SS.RR.**, sent. 28/2018/RGC; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; sent. n. 104/2016; sent. n. 263/2014; **Cass.**, Sez. II, sent. n. 469/2016; Sez. IV, sent. n. 24367/2008; sent. n. 5775/1999.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nell’accogliere il ricorso del gruppo consiliare regionale istante, con riguardo all’esercizio del recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale e alla conseguente corresponsione dell’indennità di mancato preavviso correttamente erogata ai collaboratori da parte dello stesso gruppo, le Sezioni riunite hanno ribadito le risultanze della giurisprudenza di legittimità in materia, affermando che <<**la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso *ad nutum*, previsto a favore del cliente dal primo comma dell’art. 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita**>>.

## ABSTRACT

Nella presente sentenza, le Sezioni riunite hanno affrontato il tema della natura altamente fiduciaria dell'incarico di collaborazione, concluso con due liberi professionisti e intercorso tra questi e il gruppo consiliare ricorrente. In particolare, il Collegio giudicante non si è discostato in materia dalle risultanze degli ermellini, laddove osserva come *<<se è vero che, secondo l'orientamento della su richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente, contemplata dall'art. 2237 c.c., non ha carattere inderogabile (e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto e che l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, nel senso che a tal fine non è necessario un patto specifico ed espresso: v. Cass. civ., n. 24367/2008), è vero anche che "la predeterminazione di un termine di durata del contratto intanto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale" (ancora Cass. civ., n. 469/2016, cit.)>>*, specificando il Consesso contabile, altresì, che, nel caso di specie, *<<l'art. 11 del contratto rinvia, per quanto non regolato dalle clausole negoziali, agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, con la conseguenza che non può escludersi che le parti abbiano inteso richiamare la disciplina generale del contratto d'opera, sicché la remunerazione del mancato guadagno per il mancato preavviso in caso di recesso ad nutum, non richiamata dall'art. 2237 c.c., può invece ritenersi ammissibile sulla base della disciplina generale del contratto d'opera cui le parti hanno fatto espresso riferimento ed in particolare può desumersi dall'art. 2227 c.c.>>*, d'altronde *<<più in generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2237 c.c., non può escludersi che "ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti" (Cass. Civ., sez. lav., 11/06/1999, n. 5775)>>*.